



N. 96/2010 V.G.

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE QUARTA CIVILE

composta dai Signori:

Dott. Domenico Antonio URBANO  
Dott. Paolo ROGGERO  
Dott. Ines MARINI

Presidente  
Consigliere Rel.  
Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO **IL CASO.it**

Nella procedura ex art. 22 legge fallimentare promossa in sede di reclamo con atto notificato il 1.3.2010 e riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.3.2010

RECLAMANTE

**[REDACTED] L. [REDACTED] B. [REDACTED] SPA**

con l'avv. Passalacqua di Firenze e il proc. dom. avv.to P. Rossi con studio in Milano, via Fontana 17 che la rappresentano e difendono per delega in atti;

RECLAMATA

**[REDACTED] SRL**

con l'avv. M. Cavaliere con studio in Prato, viale Montegrappa 35 che la rappresenta e difende per delega in atti;


ALLEGATO N. 1

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma del reclamato decreto emesso il 29.10.2009 dal Tribunale di Milano, rimettere gli atti al Tribunale di Milano pre la dichiarazione di fallimento della V [REDACTED] s.r.l. mandando alla cancelleria per gli adempimenti di rito."

**IL CASO.it**

ALLEGATO N. 2

"In base a tutte le considerazioni sopra esposte vorrà pertanto Codesta Ecc.ma Corte d'Appello respingere il reclamo proposto: con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario."



FATTO

Con ricorso presentato al Tribunale di Prato il 10.7.2003, la C [REDACTED] L [REDACTED] spa (ora C [REDACTED] L [REDACTED] B [REDACTED] spa) chiedeva il fallimento della V [REDACTED] srl prospettando la manifesta insolvenza della predetta società, debitrice nei suoi confronti per l'importo di oltre € 250.000.

Il Tribunale, luogo in cui risultava allora la sede della V [REDACTED] srl, con sentenza 5.4.2004 dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Pistoia, cui rimetteva gli atti. La decisione veniva gravata di regolamento di competenza dalla V [REDACTED] srl, la quale sosteneva che la propria sede era ubicata in Milano e quindi non a Prato né a Pistoia.

Con ordinanza 31.10-22.12.2006, la Suprema Corte dichiarava la competenza del Tribunale di Milano cui disponeva la trasmissione degli atti.

**IL CASO.it**

Il fascicolo non veniva trasmesso al Tribunale di Milano.

Con ricorso depositato il 20.11.2008, la C [REDACTED] L [REDACTED] B [REDACTED] spa rinnovava al Tribunale di Vicenza la richiesta di dichiarazione di fallimento della V [REDACTED] srl deducendo le medesime ragioni creditorie e le stesse argomentazioni giuridiche.

In tale giudizio, la V [REDACTED] srl eccepiva la competenza del Tribunale di Milano affermata dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza succitata.

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza 30.4-7.5.2009, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano e disponeva la trasmissione del fascicolo allo stesso ufficio giudiziario.

Presso il Tribunale di Milano si svolgeva l'istruttoria prefallimentare, nel corso della quale la V [REDACTED] srl sosteneva che l'istanza di fallimento presentata al Tribunale di Vicenza doveva ritenersi autonoma rispetto a quella originaria, che alla stessa doveva applicarsi la disciplina prevista dalla nuova legge fallimentare e che non sussistevano i presupposti dimensionali per la propria dichiarazione di fallimento.

**IL CASO.it**

Il Tribunale di Milano, con decreto in data 29.10.2009, accoglieva la tesi della V [REDACTED] srl, accertava che non erano state superate le soglie previste dall'art. 11.f., che i bilanci relativi agli esercizi dal 2006 al 2008 rivelavano valori modesti, che l'indebitamento complessivo non superava i 400.000 euro e che i protesti erano di modesto ammontare. Respingeva quindi il ricorso.

Avverso tale decreto proponeva reclamo ex art. 22 l.f. la C [REDACTED] L [REDACTED] B [REDACTED] spa per i motivi di cui appresso.

### **IL CASO.it**

Si costituiva la V [REDACTED] art, ribadendo che non doveva tenersi conto della precedente istanza di fallimento, poi non coltivata dalla creditrice, che l'istanza presentata il 28.11.2008 era del tutto autonoma e che la stessa era assoggettata alla nuova disciplina.

All'udienza del 18.3.2010, le parti confermavano i rispettivi assunti e la Corte riservava la decisione.

### **DIRITTO**

Il reclamo deve essere accolto.

Il Tribunale ha osservato che il ricorso al Tribunale di Vicenza è stato depositato due anni dopo la decisione della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza, cui non è seguito alcun impulso di parte, cosicchè il precedente procedimento prefallimentare doveva considerarsi ormai superato e concluso.

Rileva invece la Corte che la procedura per la dichiarazione di fallimento non è un procedimento di parti ma è permeato di prevalenti poteri d'ufficio in relazione alla sua finalità pubblicistica, sicchè prescinde dall'impulso di parte.

### **IL CASO.it**

Pertanto, presentato un ricorso per dichiarazione di fallimento e dichiarata l'incompetenza da parte del Tribunale adito ovvero dichiarata la competenza di altro Tribunale dalla Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza, indipendentemente dall'inerzia, dalla volontà e dalla diligenza della parte il processo, che non conosce estinzione ai sensi degli artt. 307 e 310 cpc, non può non persistere fino a che il fascicolo pervenga al Tribunale dichiarato competente a pronunciarsi sull'istanza di fallimento e detto organo emani la sua decisione definendo il processo stesso (Cass. S.U. n. 7149/94; Cass. 556/98; Cass. 1306/99; Cass. 4206/03)

Nell'odierna fattispecie, essendo mancata la trasmissione d'ufficio del fascicolo da parte della Suprema Corte, deve prendersi atto che il fascicolo stesso è infine comunque pervenuto al Tribunale di Milano dichiarato competente, e deve affermarsi che nel periodo intercorso tra la pronuncia della Suprema Corte e il ricorso 20.11.2008 al Tribunale di Vicenza il processo doveva considerarsi pendente in quanto attendeva una pronuncia sullo stato di insolvenza e sulla

dichiarazione di fallimento richiesta con il ricorso presentato il 10.7.2003 dalla C [REDACTED] L [REDACTED] spa al Tribunale di Prato.

### IL CASO.it

Ne consegue che il Tribunale di Milano, con il decreto qui reclamato, era tenuto ad accertare i presupposti per la dichiarazione di fallimento della V [REDACTED] srl alla luce della precedente disciplina, e ciò ai sensi dell'art. 150 D. Lgs. 5/2006.

Nei merito, osserva la Corte:

- che la V [REDACTED] srl è una società a responsabilità limitata, come tale sicuramente soggetta al fallimento;
- che, ai sensi dell'art. 5 R.D. n. 267/1942, "l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito" e "lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";
- che, nella fattispecie, fin dal 2003 la V [REDACTED] srl è debitrice della C [REDACTED] L [REDACTED] spa di una somma assai rilevante, a seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze e confermato in sede di opposizione, somma che oggi, con gli interessi maturati, supera abbondantemente € 385.000,00;
- che i bilanci relativi agli esercizi 2004-2005 e 2006 appaiono poco attendibili, in quanto non riportano neppure il suddetto ingente debito;
- che al 2009 risultano n. 8 protesti per cambiali relative agli anni 2004-2005;
- che la società risulta inattiva;
- che i frequenti trasferimenti di sede (da Prato a Pistoia a Montecchio Maggiore a Milano) indicano un preoccupante sradicamento da ogni realtà economico-produttiva e sembrano avere il solo scopo di mascherare la irreversibile difficoltà finanziaria in cui versa la società;
- che (v. parte motiva della sentenza del Tribunale di Vicenza), da informazioni assunte dalla G.d.F. risulta non soltanto che la V [REDACTED] srl era irreperibile alla allora sede legale di Montecchio Maggiore, ma anche che la stessa dal 2003 non risultava aver presentato dichiarazioni ai fini delle II.DD. ed IVA.

### IL CASO.it

In base alle suesposte considerazioni, ritiene la Corte che ricorrano tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento della V [REDACTED] srl.

— — —  
c


P.Q.M.

**IL CASO.it**

-rimette gli atti al Tribunale di Milano per la dichiarazione di fallimento della **V [REDACTED] srl.**

Milano, camera di consiglio del 18.3.2010

IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE 01

Emilia Casano  
*Casano*

depositata nella Cancelleria della Corte di Appello

di Milano oggi 26 MAR. 2010

IL CANCELLIERE 01

Emilia Casano  
*Casano*

**DATO AVVISO  
TELEFONICO**  
e tradotti in atto  
Oggi 26/3/2010



*R*